

Alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
presidenza@cassaforense.it

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze
RGS - I.Ge.Spe.S. – Uff. IV
ufficiocoordinamento.ragionieregenerale@mef.gov.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento affari di giustizia- DG affari interni - Uff. II
PEC: prot.dag@giustiziacert.it

Al Collegio sindacale presso la Cassa Forense
presidenza@cassaforense.it

CdG: 13.07
Classificazione: AVV-L-183
Allegati:

OGGETTO: CASSA FORENSE - Delibera n. 24 adottata dal Comitato dei Delegati in data 16 settembre 2022 recante esonero contributo minimo integrativo: estensione al 2023.

Con nota n. 279205/P del 7.11.2022, codesta Cassa Forense ha trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509, la delibera in oggetto con la quale il Comitato dei Delegati ha disposto *“di prorogare, anche per l'anno 2023, la temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti, fermo restando il pagamento del contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari IVA dichiarato”*. A corredo è stata trasmessa una nota tecnica per la valutazione degli effetti dell'intervento deliberato sull'equilibrio di lungo periodo.

Sul provvedimento in oggetto è pervenuto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è espresso con nota n. 263264 del 2.12.2022 ed il parere del Ministero della Giustizia, che si è espresso con nota n. 235256.U del 21.11.2022.

Ciò posto, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si segnala che nella premessa del provvedimento e nella nota tecnica viene erroneamente richiamato l'art. 25, comma 7 del vigente Regolamento Unico della Previdenza Forense (Regolamento), in luogo dell'art. 24, comma 7, il quale prevede appunto la sospensione temporanea - per il periodo 2018-2022- del versamento del contributo integrativo minimo. Inoltre, pur trattandosi di sospensione, nel corpo della delibera è riportato erroneamente il termine *“abrogazione”*.

A sostegno dell'intervento proposto, codesta Cassa ha precisato che la deliberazione in esame

si è resa necessaria per armonizzare la materia con quanto previsto nella riforma previdenziale approvata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 28 ottobre 2022, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2024. Secondo quanto precisato da codesta Cassa, l'annunciata riforma previdenziale prevederebbe interventi strutturali per il passaggio ad un sistema contributivo per le anzianità, che *"incideranno in modo consistente sugli equilibri finanziari di lungo periodo, senza penalizzare l'adeguatezza delle prestazioni da erogare alle future generazioni di iscritti e disciplinando in maniera più adeguata ed equa la materia contributiva"*.

Al riguardo, considerato che il citato progetto di riforma è stato trasmesso per l'approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994 solo in data 2.2.2023 - e che i tempi procedurali fissati dal DPCM n. 46/2011 per gli atti di modifica regolamentare prevedono un'istruttoria di 180 giorni, che potrebbero protrarsi laddove i Ministeri vigilanti necessitino di ulteriori elementi informativi - si ritiene che l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024 deliberata da codesta Cassa, ma non ancora approvata dai Ministeri vigilanti, non possa essere presa a riferimento per le modifiche in esame in quanto non è in grado di produrre alcun effetto. Sul punto, il Ministero dell'economia precisa inoltre che, *"attesa anche la complessità e la rilevanza di un simile provvedimento, appare poco prudente e inopportuno sospendere, nelle more dell'approvazione dello stesso, la riscossione della misura minima del contributo integrativo"*. Laddove infatti *"la riforma non dovesse entrare in vigore nei tempi auspicati, reiterando la medesima logica alla base del provvedimento in esame, si renderebbe necessaria una nuova delibera di sospensione del pagamento del contributo integrativo minimo, con ulteriore evidente peggioramento dell'equilibrio gestionale del relativo anno"*.

Nel merito del provvedimento in esame, la nota tecnica specifica che *"alla data del 31.12.2022, su un totale di 227.000 iscritti alla Cassa, circa il 32,5% si stima risulterà interessato dal provvedimento di sospensione del contributo integrativo minimo pari a 73.961 professionisti"*, di cui 25.923 posizioni riguarderebbero avvocati tra il sesto e il nono anno di iscrizione alla Cassa, con un fatturato annuo inferiore a 8.875 euro, mentre 48.038 posizioni riguarderebbero avvocati (non pensionati) iscritti da almeno dieci anni e con fatturato annuo inferiore a 17.750 euro. In proposito, il Ministero dell'economia osserva che dalla sospensione in esame discenderebbe un beneficio marginale annuo di poche decine/centinaia di euro in quanto, in base alla normativa vigente, i medesimi soggetti sarebbero tenuti al pagamento del contributo integrativo minimo in misura intera o al più dimezzata.

Inoltre, il covigilante Dicastero, nell'evidenziare che circa un terzo degli iscritti dichiara un fatturato inferiore a 17.750 euro, invita codesta Cassa ad effettuare, e a comunicare ai Ministeri vigilanti, gli esiti di *"una puntuale analisi, anche per sesso e classi d'età, dei profili tipo di tali professionisti, i quali probabilmente esercitano altre professioni per le quali è richiesta l'iscrizione a un albo oppure sono anche lavoratori dipendenti"*, anche ai fini di una migliore valutazione dell'impatto economico e finanziario derivante dalla *"integrazione al trattamento minimo"* pensionistico previsto dall'art. 48 del Regolamento.

Sull'impatto finanziario del provvedimento, si prende atto che la proroga della sospensione del versamento del contributo integrativo minimo per il 2023 (725 euro) determinerebbe un minor gettito contributivo di circa 25 milioni di euro (3,8% del totale delle entrate relative al contributo integrativo), a fronte di una spesa per pensioni invariata. Al riguardo, codesta Cassa precisa che tale circostanza *"non determina alcun effetto sulla situazione di stabilità di lungo periodo non comportando alcuna variazione del momento in cui i saldi previdenziale e totale diventano negativi"* nell'ultimo

bilancio tecnico al 31.12.2020 a normativa vigente, trasmesso ai fini della prevista verifica triennale di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 509/1994.

Ciò posto, si rileva che il bilancio attuariale al 31.12.2020 a normativa vigente evidenzia una situazione di squilibrio prospettico della gestione nel lungo periodo, laddove il saldo previdenziale (differenza fra entrate per contributi e uscite per prestazioni previdenziali) assume valore negativo a partire dall'anno 2041, mentre il saldo totale (differenza fra entrate e uscite totali) assume valore negativo a partire dall'anno 2049 fino alla fine del cinquantennio di previsione. In merito, il Ministero dell'economia rileva che *“anche qualora la stima della “contrazione degli accantonamenti patrimoniali” risultasse “di scarso rilievo sulla stabilità di Cassa Forense” (come segnalato nella nota tecnica), nel regime della ripartizione, questa avrebbe comunque effetti negativi e peggiorativi nei confronti della gestione di più breve periodo, atteso che comunque la contestuale spesa pensionistica resterebbe invariata”*.

Il covigilante Dicastero sottolinea altresì che *“alla luce del perdurare delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, dell'attuale dinamica delle principali variabili economiche (prima fra tutte l'inflazione), nonché del rischio di mancato conseguimento dei rendimenti patrimoniali, a seguito della crescente volatilità dei mercati finanziari connessa alla situazione straordinaria causata anche dalla guerra in Ucraina, appare poco realistica e poco prudente l'assunzione che il quadro di ipotesi delineato nell'ultimo bilancio attuariale al 31 dicembre 2020 sia rimasto immutato e possa trovare integrale riscontro nella realtà”* e che per le medesime ragioni, al contrario, è presumibile un calo delle entrate contributive relative al 2023.

Il Ministero dell'economia evidenzia infine che *“il provvedimento in esame determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, considerato che gli enti nazionali di previdenza e assistenza, ancorché organizzati e operanti in regime di diritto privato, sono ricompresi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche (lista S13) definito dall'ISTAT”*.

Per tutte le considerazioni esposte, di concerto con il covigilante Dicastero dell'economia e delle finanze, si ritiene che il provvedimento in esame non possa essere approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994.

Codesta Cassa dovrà pertanto procedere alla riscossione del contributo integrativo minimo, da rivalutarsi ai sensi dell'art. 21 del Regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo MARANO

VC